

Cassazione civile sez. I - 17/05/2022, n. 15884. Pres. SCALDAFERRI, Rel. MERCOLINO.

Fatto

1. La S.G.A. - Società per la Gestione di Attività S.p.a., in qualità di mandataria della Flaminia S.P.V. S.p.a., propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (*) S.r.l., chiedendo l'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito di Euro 384.892,94 per capitale ed Euro 55.604,68 per interessi, derivante da un'apertura di credito fondiaria sul conto corrente n. (*), e di un credito di Euro 254.472,08 per capitale ed Euro 16.289,51 per interessi, derivante da un mutuo ipotecario, nonché l'ammissione al passivo in via chirografaria di un credito di Euro 191.026,54 per capitale ed Euro 9.693,30 per interessi, derivante dallo scoperto del conto corrente n. (*), e di un credito di Euro 32.834,21 per interessi maturati sul conto corrente n. (*).

Si costituì il curatore del fallimento, ed eccepì la nullità del contratto di apertura di credito fondiaria per difetto di causa e la mancata produzione di documenti attestati l'inizio dell'ammortamento del mutuo ipotecario e degli estratti conto relativi al conto corrente n. (*), nonché la compensazione dei crediti derivanti dal mutuo ipotecario e dal conto corrente n. (*) con il debito dell'opponente.

1.1. Con decreto del 20 gennaio 2020, il Tribunale di Verbania ha rigettato la domanda.

In ordine al credito derivante dal conto corrente n. (*), il Tribunale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la produzione degli estratti conto da parte dell'opponente, ritenendo non provato che gli stessi, non inseriti nel fascicolo informatico, fossero stati trasmessi in via telematica unitamente agli altri documenti, e reputando irrilevanti le difficoltà asseritamente insorte nella visibilità del fascicolo, in quanto l'incompletezza della documentazione era emersa solo a seguito della costituzione del curatore, quando ormai ogni integrazione documentale risultava preclusa. Ha conseguentemente rigettato anche l'istanza di ammissione di una c.t.u., riconoscendo soltanto la sussistenza di un credito di Euro 16.536,53, ammesso dal curatore sulla base di un ricalcolo del saldo finale del conto effettuato azzerando il saldo iniziale.

In ordine al credito derivante dal mutuo ipotecario, il Tribunale, premesso che, come previsto dal contratto, il periodo di ammortamento, della durata di dieci anni, doveva essere preceduto da un periodo di preammortamento, in cui la mutuataria avrebbe dovuto restituire soltanto gli interessi sulle somme via via erogate, ha rilevato che non era stato prodotto un atto di erogazione e quietanza, comprovante la scadenza del periodo di preammortamento, ma solo un documento denominato "piano di ammortamento", che prevedeva il rimborso del capitale in cinque anni; considerato peraltro che non risultava contestata l'erogazione della somma mutuata né l'allegazione dell'avvenuto inizio del periodo di ammortamento nel mese di gennaio 2011, ha riconosciuto la sussistenza di un credito di Euro 210.000,00 per sorta capitale, Euro 19.931,13 per interessi relativi al periodo di preammortamento ed Euro 13.510,71 per quelli relativi al periodo di ammortamento.

In ordine al credito derivante dall'apertura di credito fondiario, il Tribunale, rilevato che in sede di verifica la creditrice aveva riconosciuto la mancata produzione di parte degli estratti conto, chiedendo il ricalcolo del saldo finale previo azzeramento di quello iniziale, ha escluso da un lato la novità della domanda, osservando che non risultava modificata la causa petendi, e dall'altro la nullità del contratto, ritenendo non provato che l'apertura di credito fosse volta a ripianare un'esposizione debitoria pregressa non assistita da garanzia ipotecaria, e riconoscendo pertanto la sussistenza di un credito di Euro 384.892,94.

Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che i rapporti dedotti in giudizio non potessero essere considerati in modo atomistico, ma dovessero essere inquadrati nella vicenda inerente all'incorporazione della Domino S.r.l., beneficiaria dell'apertura di credito fondiario, nella (*)

e nei rapporti intrattenuti dalle due società con la Banca Popolare di Intra (divenuta poi Veneto Banca). Rilevato che, per effetto della fusione, la (*) era subentrata nei rapporti facenti capo alla Domino, ivi compresi quelli controversi, all'epoca ancora in corso, ha affermato che i crediti accertati dovevano essere compensati con i saldi attivi dei conti correnti nn. (*), (*) e (*), rispettivamente pari ad Euro 75.054,98, Euro 258.455,40 ed Euro 98.500,00, come accertato dal medesimo Tribunale con sentenza del 29 luglio 2011, emessa in un altro giudizio. Ha precisato che ai predetti importi dovevano aggiungersi quelli di versamenti effettuati dalla debitrice in epoca successiva alla c.t.u. espletata nel predetto giudizio, pari ad Euro 122.800,00, Euro 26.500,00 ed Euro 93.600,00, affermando che la compensazione avrebbe dovuto aver luogo allorquando la Banca aveva ceduto alla Flaminia i crediti vantati nei confronti della Domino, ed osservando comunque che la confusione delle poste contabili non consentiva l'accertamento del credito vantato dalla Flaminia quale presupposto ineludibile per l'ammissione al passivo.

3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'AMCO S.p.a. (già SGA), per quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi ed anch'esso illustrato con memoria, al quale l'AMCO ha resistito con controricorso.

Motivi

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la lesione del contraddittorio e la violazione del proprio diritto di difesa, osservando che il Tribunale non le ha consentito di replicare alle nuove eccezioni sollevate dal curatore, alla documentazione dallo stesso prodotta ed alla domanda di compensazione proposta in via riconvenzionale. Premesso che nella comparsa di costituzione il curatore aveva sollevato doglianze in ordine alla legittimità degli addebiti e degli accrediti effettuati sul conto corrente n. (*) ed alla validità del contratto di apertura di credito, asseritamente privo di causa, producendo documentazione attestante versamenti effettuati sui conti correnti nn. (*) e (*), sostiene che non le è stata offerta la possibilità di spiegare le ragioni della tardiva produzione degli estratti conto relativi al conto corrente n. (*), di eccepire la regolarità del relativo rapporto e la prescrizione relativa ai versamenti effettuati in epoca anteriore all'anno 2009, di richiamare gli estratti scalari relativi al medesimo conto, di contestare l'avvenuta formazione del giudicato in ordine al credito derivante dal conto corrente n. (*) e la nullità del contratto di apertura di credito e di eccepire l'avvenuta formazione del giudicato in ordine al credito derivante dal mutuo ipotecario e la novità della domanda di compensazione. Aggiunge che non le è stato consentito di modificare le proprie richieste in relazione a quelle formulate dalla controparte, affermando comunque che il decreto impugnato ha tenuto conto di documenti relativi a rapporti che non costituivano oggetto della domanda proposta.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato per aver omesso di valutare gli estratti conto relativi al conto corrente n. (*), in quanto ritenuti tardivi, senza concederle la rimessione in termini, in relazione alla non imputabilità della causa della tardiva produzione, e senza tener conto dell'avvenuta produzione degli estratti scalari.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

La stessa ricorrente riconosce che la costituzione del curatore nel giudizio di opposizione ha avuto luogo nel rispetto del termine previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 6, essendo stata effettuata con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 28 novembre 2019, e quindi oltre

dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata per il 12 dicembre 2019; nessun rilievo può assumere la circostanza, segnalata nella premessa del ricorso, che la medesima memoria le sia stata comunicata soltanto il 4 dicembre 2019, trattandosi di un adempimento verosimilmente suggerito da mere ragioni di cortesia e collaborazione, in quanto non necessario ai fini della costituzione; anche in tema di opposizione allo stato passivo, trova infatti applicazione, in mancanza di un'espressa deroga, la disciplina generale dettata dall'art. 170 c.p.c., comma 4, secondo cui le comparse e le memorie si comunicano, alternativamente, mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o scambio documentato con l'apposizione sull'originale del visto della controparte, sicché, una volta effettuato il deposito in cancelleria, la notificazione o lo scambio risultano sostanzialmente superflui. Può quindi concludersi che la difesa della ricorrente ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per esaminare le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dalla difesa del fallimento e per replicare alle stesse ed integrare la documentazione eventualmente mancante, nonché per spiegare le ragioni che le avevano impedito di produrla tempestivamente e per fornire la relativa prova.

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto preclusa la produzione degli estratti conto relativi al conto corrente n. (*) ed infondata l'istanza di rimessione in termini proposta dalla difesa della ricorrente, rilevando che quest'ultima aveva ommesso di allegare e dimostrare che gli stessi erano stati spediti in via telematica unitamente al ricorso in opposizione, ed erano andati smarriti per un non meglio identificato errore di trasmissione, non rilevabile tempestivamente a causa di difficoltà insorte nell'accesso al fascicolo informatico. Per le medesime ragioni, deve poi escludersi la denunciata lesione del contraddittorio, in relazione alle eccezioni ed alla domanda riconvenzionale proposte dalla difesa del fallimento, la cui conoscenza, per effetto del tempestivo deposito della memoria difensiva, avrebbe consentito alla difesa della ricorrente di replicare alle stesse nella prima udienza di comparizione, senza che a tal fine risultasse necessaria la concessione di un apposito termine.

In tema di opposizione allo stato passivo, questa Corte ha avuto d'altronde modo di affermare ripetutamente che la mancata indicazione nel ricorso (e, a fortiori, la mancata produzione) dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile neppure mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, in particolare di quello previsto dal n. 2 di tale disposizione, ammessa esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove proposte dal convenuto, dal momento che l'onere di provare il fondamento della propria pretesa prescinde da ogni eccezione di controparte (cfr. Cass., Sez. VI, 6/03/2017, n. 5596; Cass., Sez. I, 6/11/2013, n. 24972). E' stato altresì precisato che nel medesimo giudizio il curatore è ammesso a proporre, a norma della L. Fall., art. 99, comma 7, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica del passivo, spettando al tribunale il compito di garantire il diritto di difesa dell'opponente, nelle forme compatibili con il rito camerale, ed in particolare attraverso la concessione del termine di cui dell'art. 99 cit., comma 11, la quale riveste peraltro carattere discrezionale, postulando una valutazione dell'andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un'appendice scritta (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22386; 18/05/2012, n. 7918).

Inammissibile risulta infine la doglianza concernente la mancata valutazione, ai fini dell'accertamento del credito, degli estratti scalari prodotti in giudizio, trattandosi di elementi di prova la cui pretermissione non è ordinariamente deducibile in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: tale disposizione, infatti, nel testo sostituito dal D.L.

22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico, consistente nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, e non è pertanto riferibile alla mancata valutazione di documenti (cfr. Cass., Sez. II, 31/03/2022, n. 10525; 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 3/10/2018, n. 24035), a meno che gli stessi non offrano la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, con la conseguenza che incombe al ricorrente l'onere di specificare le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 28/09/2016, n. 19150). Tale onere è rimasto nella specie sostanzialmente inadempito, essendosi la ricorrente limitata ad affermare che dagli estratti scalari avrebbe potuto desumersi l'andamento del conto corrente, senza considerare che gli stessi non forniscono informazioni sufficienti per l'individuazione delle operazioni annotate nel conto, recando esclusivamente l'indicazione dei saldi progressivamente registrati, e non anche quella degli accrediti e degli addebiti che li hanno determinati e delle relative motivazioni.

4. Seguendo l'ordine logico delle questioni, occorre poi procedere all'esame del ricorso incidentale, concernente anch'esso l'accertamento dei crediti fatti valere con l'opposizione allo stato passivo, ed avente quindi carattere prioritario rispetto a quello degli altri motivi del ricorso principale, volti a censurare la compensazione di tali crediti con quelli fatti valere dal curatore.

Con il primo motivo, quest'ultimo deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ammesso al passivo gli importi richiesti a titolo d'interessi sul mutuo ipotecario, nonostante la mancata produzione dell'atto di erogazione e quietanza attestante la scadenza del periodo di preammortamento. Sostiene infatti che, in assenza di tale documento, non era possibile determinare con certezza gli importi dovuti per capitale ed interessi, non risultando sufficienti, a tal fine, né l'atto di erogazione e quietanza relativo ad un singolo lotto del complesso immobiliare finanziato, né il documento denominato "piano di ammortamento", formato unilateralmente nell'imminenza della dichiarazione di fallimento e riguardante la società estinta per incorporazione. Aggiunge che, nell'escludere la nullità del contratto di apertura di credito fondiaria per difetto di causa, il Tribunale ha omesso di valutare la contestualità dei flussi di accredito del relativo importo e della provvista sui conti correnti della società fallita, da cui si desumeva l'avvenuto ripianamento della esposizione debitoria pregressa.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Affinché sia configurabile una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è infatti necessario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/2016, n. 27000). In quanto riguardanti l'idoneità della documentazione prodotta a consentire la determinazione degli importi dovuti per capitale ed interessi ed a dimostrare la destinazione dell'importo accreditato alla copertura di debiti pregressi, le censure proposte dal controricorrente riflettono invece un'errata

valutazione del materiale probatorio, e mirano quindi a solleccitarne un diverso apprezzamento, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

5. Con il secondo motivo, il controricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per mancanza o apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'art. 324 c.p.c., ed alla L. Fall., artt. 95, 96 e 98, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso l'avvenuta formazione del giudicato endofallimentare in ordine alla domanda di ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. (*) previo azzeramento del saldo iniziale. Premesso che tale richiesta costituiva una modificazione dell'originaria domanda, rigettata dal Giudice delegato, sostiene che nel ricorso introduttivo l'opponente non aveva fatto alcun cenno alla stessa, aggiungendo che, nel negare l'avvenuta modificazione della causa petendi, il Tribunale ha ommesso d'indicare gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento.

5.1. Il motivo è infondato.

E' pur vero, infatti, che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avente natura impugnatoria e retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove e non sono ammesse modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo (cfr. Cass., Sez. I, 3/11/2017, n. 26225; 30/03/2012, n. 5167). Nella specie, tuttavia, come riconosciuto dallo stesso controricorrente, la domanda proposta con il ricorso in opposizione corrispondeva esattamente a quella avanzata con l'istanza d'insinuazione, la cui riduzione, nel corso del procedimento di verifica, aveva avuto luogo esclusivamente per sopperire all'incompletezza, eccepita dal curatore, degli estratti conto prodotti in quella sede, che aveva indotto la ricorrente a chiedere il ricalcolo del saldo finale del conto corrente, previo azzeramento di quello iniziale. A seguito dell'integrale rigetto della domanda di ammissione al passivo, la domanda è stata nuovamente riproposta nei termini originari, ed a sostegno della stessa è stata prodotta l'intera documentazione relativa al conto corrente, il cui deposito non poteva ritenersi precluso, non trovando applicazione l'art. 345 c.p.c., dal momento che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione non ne comporta l'assimilabilità all'appello: trattandosi infatti di un rimedio volto a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali della L. Fall., artt. 98 e 99, pongono a carico delle parti l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (cfr. Cass., Sez. I, 13/09/2017, n. 21201; 25/02/2011, n. 4708). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso la novità della domanda proposta con il ricorso in opposizione, dando atto della mancata modificazione della causa petendi e ravvisando nella rideterminazione del petitum una mera precisazione della pretesa avanzata, accompagnata da un'ammissibile integrazione della documentazione, che avrebbe potuto incidere, al più, sul regolamento delle spese processuali.

6. Tornando al ricorso principale, va esaminato il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52, sostenendo che, nel dichiarare la compensazione tra i crediti insinuati al passivo e quelli

vantati dalla società fallita, il Tribunale ha pronunciato in ordine ad una domanda non proposta dal curatore, fondando la propria decisione su nuovi documenti dallo stesso prodotti, in ordine ai quali non le è stato consentito di replicare. Aggiunge che il decreto impugnato non ha tenuto conto del giudicato endofallimentare formatosi relativamente al credito di Euro 210.000,00 derivante dal mutuo ipotecario, ammesso al passivo dal Giudice delegato ed in ordine al quale il curatore non aveva proposto impugnazione.

6.1. Il motivo è parzialmente fondato.

Premesso che, in quanto volta esclusivamente a paralizzare la domanda di ammissione al passivo, e non anche ad ottenere la condanna della creditrice al pagamento del residuo eventualmente dovuto, la richiesta di compensazione tra i crediti azionati ed i controcrediti vantati dalla società fallita non era qualificabile come domanda riconvenzionale, inammissibile nel giudizio di opposizione allo stato passivo (cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2010, n. 6900), ma come mera eccezione, e richiamato in proposito quanto già detto relativamente alla proponibilità di nuove eccezioni da parte del curatore, rispetto a quelle già sollevate nel procedimento di verifica, si osserva che il decreto impugnato, dopo aver accertato la sussistenza di un credito chirografario di Euro 16.536,53 a titolo di saldo passivo del conto corrente n. (*), di un credito di Euro 269.445,54 a titolo di rimborso del mutuo ipotecario stipulato il 14 novembre 2005 (ivi compresi Euro 259.746,24 in grado ipotecario ed Euro 9.699,30 in chirografo), e di un credito ipotecario Euro 384.892,94 a titolo di saldo passivo dell'apertura di credito concessa sul conto corrente n. (*), ha proceduto alla compensazione degli stessi con i crediti vantati dal fallimento per i saldi attivi dei conti correnti nn. (*), (*) e (*), complessivamente pari ad Euro 682.799,58, dichiarandone l'estinzione, e rigettando pertanto l'opposizione allo stato passivo.

Come riconosce lo stesso curatore nella narrativa del controricorso, l'eccezione di compensazione da lui proposta nel giudizio di opposizione aveva tuttavia ad oggetto esclusivamente il controcredito derivante dal ricalcolo del saldo del conto corrente n. (*) (la cui sussistenza, esclusa dal decreto impugnato, non è stata validamente censurata in questa sede), e non anche quelli relativi al saldo attivo di altri conti correnti intrattenuti dalla società fallita con la Veneto Banca, in ordine ai quali la difesa del convenuto, nella memoria di costituzione, si era limitata a fare salva ogni azione ed eccezione, in considerazione della pendenza di separati giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei medesimi crediti: nel procedere all'accertamento di tali crediti e nel disporre la compensazione con quelli vantati dall'opponente, il decreto impugnato è incorso pertanto nel vizio di ultrapetizione, avendo pronunciato oltre i limiti dell'eccezione sollevata dal curatore. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, il richiamo del decreto impugnato all'art. 1853 c.c., fondato sull'osservazione che i saldi dei predetti conti, originariamente intestati alla Domino S.r.l., erano confluiti nell'unica posizione complessiva della (*), per effetto del subingresso della stessa nei relativi rapporti, conseguente all'incorporazione della predetta società da parte di quella poi fallita: l'art. 1853 cit., prevede infatti un'ipotesi di compensazione tecnica e legale, non rilevabile d'ufficio da parte del giudice, ma subordinata ad una manifestazione di volontà della parte che intende avvalersene, che, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare inequivocabilmente dagli atti di causa (cfr. Cass., Sez. III, 4/07/2019, n. 17914). Nella specie, la sussistenza di tale dichiarazione può essere invece esclusa in virtù dell'espressa riserva formulata dal curatore nella memoria di costituzione, giustificata dalla circostanza che i crediti vantati dalla società fallita erano ancora sub iudice, e risultavano pertanto privi dei requisiti di certezza necessari ai fini dell'operatività della compensazione (cfr. Cass., Sez. III, 24/04/2019, n. 11196; 14/02/2019, n. 4313; Cass., Sez. VI, 4/12/2018, n. 31359).

A ciò si aggiunga che il credito derivante dal mutuo ipotecario era stato già ammesso al passivo dal Giudice delegato, limitatamente all'importo di Euro 210.000,00 dovuto a titolo di rimborso della sorta capitale, senza che il curatore avesse a sua volta proposto impugnazione: entro i predetti limiti, il rigetto della relativa domanda si pone pertanto in contrasto con l'effetto preclusivo del decreto di esecutorietà dello stato passivo, il quale, se non impugnato, acquista efficacia di giudicato endofallimentare, e comporta pertanto l'inammissibilità di ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva, ivi compresa quella riguardante la compensazione del credito azionato con eventuali controcrediti vantati dal fallito nei confronti dell'opponente (cfr. Cass., Sez. I, 5/03/2004, n. 4522).

7. Quanto infine al quarto motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., esso non contiene una vera e propria censura alla decisione impugnata, risolvendosi in una mera richiesta di revisione delle statuizioni adottate in ordine alle spese processuali, la cui caducazione, per effetto dello accoglimento dell'impugnazione, impone una nuova regolamentazione delle spese in sede di rinvio, ed esclude pertanto la necessità di qualsiasi pronuncia al riguardo.

8. In conclusione, i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati, mentre va accolto il terzo motivo del ricorso principale.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Verbania, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Verbania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2022.a